

ATTO N. DCR 35

DEL 13/02/2024

DECRETO

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INCLUSIONE DELLA POPOLAZIONE STUDENTESCA CON DISABILITÀ NEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E NEL PROGETTO DI VITA, SOTTOSCRITTO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 104/92 TRA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI-PINEROLO, L'ASL TO 3-DISTRETTO DEL PINEROLESE, L'ASSOCIAZIONE ANFFAS-VALLI PINEROLESÌ ONLUS, GLI ISTITUTI COMPRENSIVI PINEROLO 1-2-3-4-5, GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI AIRASCA, BRICHERASIO, CAVOUR, LUSERNA SAN GIOVANNI, TORRE PELLICE E VIGONE, LE SCUOLE PARITARIE "MARIA IMMACOLATA" di PINEROLO, "MAURIZIANA" E LICEO VALDESE di TORRE PELLICE, L'ASILO INFANTILE DI VILLAFRANCA PIEMONTE, L'ASILO INFANTILE "UMBERTO I" di PINEROLO, LA SCUOLA DELL'INFANZIA "CASA ANGELI" di PINEROLO, LA SCUOLA DON BOSCO di CUMIANA, I LICEI "G.F. PORPORATO" E "M.CURIE" di PINEROLO, GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE "M.BUNIVA", "A.PREVER" e "I.PORRO" di PINEROLO, LE AGENZIE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CIOFS-CUMIANA, ENGIM e CFIQ di PINEROLO

LA CONSIGLIERA DELEGATA

Dato atto altresì che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 3-4 ottobre e 17-18 ottobre 2021, Stefano Lo Russo è stato proclamato, il 27 ottobre 2021, Sindaco di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaco, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Dato atto che con Decreto del Sindaco metropolitano DCRS n. 1 del 13/01/2022, ad oggetto: «Legge 7 aprile 2014 n. 56 – Nomina Vicesindaco e assegnazione deleghe di funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani», sono state conferite alla Consigliera metropolitana Caterina Greco le seguenti deleghe: bilancio, istruzione, sistema educativo, rete scolastica;

Premesso che:

- l'articolo 13 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e s.m.i. recante "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*", prevede che «L'integrazione scolastica della persona handicappata si realizza [...] anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio- assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui

all'articolo 27 della legge 8 Giugno 1990, n. 142»;

- l'articolo 15 della legge regionale n. 28 del 28.12.2007 e s.m.i. recante “*Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa*” prevede:
 - che «gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali sono attuati nel quadro degli accordi di programma previsti dall'articolo 17 della legge regionale 8 gennaio 2004, n.1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento)»;
 - che i comuni e le province nell'ambito dei predetti accordi, nei limiti delle disponibilità assegnate nell'ambito dell'atto di indirizzo regionale di cui all'art. 27 della sopra citata legge regionale, in concerto con le istituzioni scolastiche e le aziende sanitarie provvedano agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo degli allievi con disabilità attraverso la fornitura del servizio di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale destinato a favorire l'autonomia e le capacità di comunicazione.

Visto il testo dell'Accordo di programma con durata prevista di anni tre dalla data di sottoscrizione dello stesso, elaborato per favorire e sostenere l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e altri Bisogni Educativi Speciali come previsto dalla legge n. 104/1992 e dalla legge regionale n. 28/07 e s.m.i., dal gruppo tecnico interistituzionale composto da rappresentanti della Città Metropolitana di Torino, del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali - Pinerolo, dell'ASL TO 3, dell'Associazione ANFFAS – Valli Pinerolesi Onlus, degli Istituti Comprensivi Pinerolo 1-2-3-4-5, degli Istituti Comprensivi di Airasca, Bricherazio, Cavour, Luserna San Giovanni, Torre Pellice e Vigone; delle Scuole Paritarie “Maria Immacolata” di Pinerolo, “Mauriziana” e Liceo Valdese di Torre Pellice, l'Asilo Infantile di Villafranca Piemonte, l'Asilo Infantile “Umberto I” di Pinerolo, la Scuola dell'Infanzia “Casa Angeli” di Pinerolo, la Scuola Don Bosco di Cumiana, dei Licei “G.F. Porporato” e “ M.Curie” di Pinerolo, gli Istituti di Istruzione Superiore “M.Buniva”, “A. Prever” e “I.Porro” di Pinerolo, delle Agenzie di Formazione Professionale CIOFS – Cumiana , ENGIM e CIFQ di Pinerolo, che viene allegato al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale;

Considerato che l'Accordo:

- pone a fondamento la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13/01/2006 e ratificata dal Parlamento Italiano con la legge n. 18 nel 2009;
- ha come scopo fondamentale la sistematizzazione, la formalizzazione, lo sviluppo ed l'implementazione dei compiti istituzionali e delle buone prassi, attuate negli anni dagli Enti sottoscrittori, in materia di inclusione scolastica e di passaggio alla vita adulta;
- vuole rafforzare l'esistenza di una rete territoriale tra le Famiglie, le Istituzioni Scolastiche, i Servizi Socio Assistenziali, i Servizi Sanitari, gli Enti Locali, le risorse informali, il volontariato, per condividere un progetto di vita personalizzato e partecipato, in una comunità che considera la scuola un diritto irrinunciabile, un impegno e una risorsa insostituibile per tutti/e: una scuola inserita in un territorio in cui tutte le realtà sottostitrici si impegnano affinché le barriere fisiche e relazionali si trasformino in facilitatori secondo il principio dell'accomodamento ragionevole prescritto dalla Convenzione ONU sopra citata, che sancisce nel Preambolo lettera e): “ La disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri.”.

Dato atto che al momento della sottoscrizione potranno essere apportate modifiche meramente formali che si rendessero necessarie;

Precisato che gli interventi di competenza della Città Metropolitana riportati nel testo dell'accordo sono da considerarsi attuabili limitatamente alle risorse che saranno stanziare sui bilanci degli esercizi finanziari

interessati dalla durata dell'Accordo e con riferimento ai trasferimenti regionali di cui alla legge regionale 28.12.2007 n. 28 e s.m.i..

Dato atto che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i., è la Dott.ssa Monica TARCHI - Dirigente Direzione Istruzione e Sviluppo Sociale, la quale ha dichiarato l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino nei confronti dei destinatari del presente atto.

Visti:

- la L.R. 29 ottobre 2015, n.23 avente a oggetto il "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, 56";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;
- l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. di approvare Accordo di Programma per l'inclusione della popolazione studentesca con disabilità nel sistema di istruzione e formazione e nel progetto di vita tra la Città metropolitana di Torino e i Firmatari dell' Accordo "Allegato A" al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che per gli interventi di competenza della Città Metropolitana si provvederà, con specifici atti, limitatamente alle risorse disponibili sui bilanci degli esercizi finanziari interessati dalla durata dell'Accordo medesimo e con riferimento a trasferimenti regionali di cui alla L.R. 28/12/2007 n. 28 e s.m.i..
3. di dare atto che il suddetto Accordo avrà validità per la durata di anni tre a far data dalla sottoscrizione;
4. di dare altresì atto che al momento della sottoscrizione potranno essere apportate le modifiche meramente formali che si rendessero necessarie;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 13/02/2024

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Monica Tarchi

LA CONSIGLIERA DELEGATA
Caterina Greco

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INCLUSIONE DELLA POPOLAZIONE STUDENTESCA CON DISABILITA' NEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E NEL PROGETTO DI VITA

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992

"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

Legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007

"Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa"

e s.m.i.

tra:

- Città Metropolitana di Torino - Ufficio del Diritto allo studio - Direzione Istruzione e sviluppo sociale
- ASL TO 3 - Distretto del Pinerolese
- Consorzio Intercomunale Servizi Sociali - Pinerolo
- Associazione ANFFAS - Valli Pinerolesi Onlus
- Istituto Comprensivo Pinerolo 1
- Istituto Comprensivo Pinerolo 2
- Istituto Comprensivo Pinerolo 3
- Istituto Comprensivo Pinerolo 4
- Istituto Comprensivo Pinerolo 5
- Istituto Comprensivo di Airasca
- Istituto Comprensivo di Bricherasio
- Istituto Comprensivo di Cavour
- Istituto Comprensivo di Luserna San Giovanni
- Istituto Comprensivo di Torre Pellice
- Istituto Comprensivo di Vigone
- Scuole paritarie: - Istituto Maria Immacolata, Pinerolo
 - Scuola Paritaria Mauriziana, Torre Pellice
 - Asilo infantile, Villafranca Piemonte
 - Asilo infantile Umberto I, Pinerolo
 - Scuola dell'Infanzia paritaria "Casa Angeli" Pinerolo
 - Scuola Don Bosco, Cumiana
 - Liceo Valdese, Torre Pellice
- Liceo Classico "G.F. Porporato" – Pinerolo
- Liceo Scientifico "Marie Curie" – Pinerolo
- Istituto di Istruzione Superiore "Michele Buniva" – Pinerolo
- Istituto di Istruzione Superiore "Arturo Prever" - Pinerolo
- Istituto di Istruzione Superiore "Ignazio Porro"- Pinerolo
- E.N.G.I.M. - Pinerolo
- CIOFS - Cumiana
- CFIQ - Pinerolo

INDICE

Premessa

Finalità

Art. 1 – Beneficiari

Art. 2 - Strumenti di attuazione dell'Accordo

Art. 3 - Competenze degli enti aderenti in materia di Integrazione Scolastica

- A. La Città Metropolitana di Torino
- B. I Comuni
- C. Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali
- D. La scuola
- E. L'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO 3
- F. Le Agenzie Formative
- G. La Famiglia

Art. 4 - Durata dell'Accordo

Art. 5 - Pubblicità

PREMESSA

Il presente Accordo prosegue l'esperienza degli enti locali, dei servizi sanitari, delle istituzioni scolastiche, delle agenzie formative del territorio in materia di inclusione scolastica e formativa degli alunni con disabilità avviata con la sottoscrizione degli accordi di programma precedenti. L'Accordo è uno strumento importante che richiama alla corresponsabilità. Il percorso dell'inclusione non è mai compiuto definitivamente ed è fatto innanzitutto di sensibilità e competenza professionale, di ricerca agita e azione innovata ogni giorno. Sempre di più, richiede la necessità di introdurre meccanismi di flessibilità nell'organizzazione delle risposte per far fronte a nuovi bisogni, assicurare la continuità, valorizzare le competenze dei professionisti ed al contempo ottimizzare le risorse disponibili, assicurando servizi quanto più omogenei nell'intero territorio, ponendo a fondamento la Dichiarazione dei diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 2006 e ratificata dal Parlamento Italiano con Legge 18 del 3 marzo 2009.

Presupposti fondanti dell'ACCORDO sono:

- la costruzione di percorsi di inclusione educativi /formativi per ogni alunno, nell'ambito di un progetto di vita; pensati e realizzati in una logica di continuità con riferimento al contesto di ciascuna situazione;
- la necessità di garantire un raccordo ed una mediazione tra le azioni dei vari Enti in un sistema coordinato ed integrato;
- l'individuazione delle competenze, delle attribuzioni in materia, delle risorse dei firmatari e degli impegni assunti da ciascun ente in relazione al presente Accordo,
- una metodologia di lavoro integrata e multidisciplinare che coinvolga i vari Enti, valorizzando una prassi relazionale e comunicativa che permetta parità di ascolto e parola, reciprocità di tempi e compiti e capacità di messa in discussione di ognuno.

FINALITA'

Il presente accordo si propone di garantire agli studenti con disabilità servizi ed interventi integrati, quanto più possibile adeguati alle potenzialità di crescita ed alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, all'interno di un progetto di vita personalizzato e partecipato.

Il diritto del soggetto con disabilità allo sviluppo della propria persona, al perseguimento della maggiore autonomia possibile ed alla più ampia partecipazione alla vita sociale diviene tanto più concreto quanto più i servizi sono accessibili e mirati e quanto più gli interventi di sostegno previsti e disponibili sono coordinati tra di loro, assicurati in modo continuativo ed integrato, organizzati in modo tempestivo, flessibile e rapportati al bisogno.

Il perseguimento delle finalità implica un percorso comune e costituisce punto di riferimento per ciascun ente firmatario ai fini del mantenimento degli impegni assunti, per l'attuazione del lavoro in rete, con una costante attenzione alle esigenze e ai diritti della persona con disabilità ed alla sua famiglia che, salvo i casi eccezionali di pertinenza dell'Autorità Giudiziaria, è titolare di ogni decisione e deve essere coinvolta, *ascoltata* e sostenuta durante tutto il percorso.

È altresì favorito il rapporto con le associazioni di volontariato, per l'attivazione di interventi di rete, con un'attenzione anche al post diploma e al passaggio alla vita adulta e indipendente.

Si ritiene in particolare che la fase di passaggio tra l'età minore e l'età adulta, sia un momento cruciale per la vita delle persone e che, come tale, debba essere ben definita e strutturata per una sua concreta attuazione e realizzazione.

Gli enti firmatari del presente accordo si impegnano a:

- garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità secondo le indicazioni della Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità (ratificata nella legge n.18/2009) che hanno come scopo "promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità"
- garantire il diritto allo studio dell'alunno con disabilità avendo come obiettivo primario la piena inclusione nella scuola, favorendo la realizzazione di un ambiente di apprendimento inclusivo, promuovendo lo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione, riconoscendo e stimolando le sue capacità di apporto alla società a prescindere dalle possibilità psicofisiche individuali.
- promuovere la continuità di sviluppo nel percorso educativo, scolastico e formativo a partire dall'asilo nido fino all'Università o all'inserimento lavorativo, attivando interventi nel passaggio da un ordine di scuola all'altro e dalla

scuola alla vita adulta;

- attivare azioni volte a favorire un corretto orientamento scolastico e/o professionale, funzionale alle abilità attitudinali dello studente ottimizzando le risorse disponibili;
- prevenire e rimuovere le barriere materiali e immateriali e le forme di emarginazione che impediscono lo sviluppo della persona per il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione alla vita della collettività;
- favorire la programmazione coordinata dei servizi scolastici con i servizi individuati nelle programmazioni degli enti territoriali;
- definire le modalità di collegamento fra i progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione stilati sulla base del profilo di funzionamento in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- organizzare, nell'ambito delle competenze di ciascun ente firmatario, momenti di formazione ed aggiornamento per tutti i soggetti coinvolti nel processo d'inserimento e di inclusione;
- promuovere iniziative congiunte di confronto sui risultati raggiunti in relazione agli obiettivi definiti (sia in relazione all'Accordo che ai singoli progetti);
- garantire il mantenimento di un livello omogeneo dei servizi attivati in base al presente accordo, sull'intero ambito territoriale interessato e tendere al miglioramento dell'efficacia degli interventi.

ART. 1 - BENEFICIARI

1 - Sono individuati come beneficiari diretti alunni/e studenti/esse con disabilità (punto a) o con diagnosi rilasciate dai Servizi di Neuropsichiatria Infantile o di Psicologia dell'età evolutiva che rientrano nei Bisogni Educativi Speciali (B.E.S) (punto b), per i quali la Commissione Tecnica Multidisciplinare ritiene necessari interventi inclusivi

a) In base alla L. 104/92 art. 3 comma 1, è riconosciuto come soggetto con disabilità chi "presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione"; comma 3 "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazioni di gravità".

b) in base a diagnosi rilasciate dai Servizi di Neuropsichiatria Infantile o di Psicologia dell'età evolutiva che rientrano nei B.E.S. limitatamente alle situazioni di disturbi molto gravi della comunicazione, della condotta, psichici e/o del comportamento etero e/o auto-aggressivo

2 - E' individuata come beneficiaria indiretta la famiglia, o l'esercente la responsabilità genitoriale, che è titolare del "Progetto di vita".

Tutti gli Enti coinvolti nell'Accordo di programma privilegeranno la collaborazione con essa secondo il principio di autodeterminazione.

La famiglia o l'esercente la responsabilità genitoriale, deve essere interpellata, consultata, coinvolta e sostenuta nella definizione del percorso di integrazione scolastica e sociale più idoneo alla persona con disabilità. La famiglia, salvo i casi di pertinenza dell'Autorità Giudiziaria, è titolare di ogni decisione e collabora con i docenti e con gli operatori alla definizione del progetto educativo.

In continuità con l'esperienza del territorio, partecipa alla sottoscrizione del presente accordo l'associazione Anffas Valli Pinerolesi APS (Associazione locale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neuro sviluppo).

ART.2 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

1. Commissione Tecnica Integrata Multidisciplinare

È istituita la **Commissione Tecnica Integrata Multidisciplinare**, d'ora in poi denominata **T.I.M.**, per la progettazione degli interventi per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione ai sensi dell'art. 13, comma 3 L. 104/92, a carico delle amministrazioni locali, che concorrono a realizzare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità inerenti l'area educativa-assistenziale e finalizzati a favorire e a sviluppare l'autonomia fisica e cognitiva, gli aspetti relazionali e la capacità di comunicazione del bambino e dell'alunno con disabilità.

La Commissione ha il compito di programmare annualmente le attività di supporto all'inclusione scolastica in favore degli alunni residenti nei Comuni consorziati ed in specifico:

- accogliere e valutare le richieste di intervento inoltrate dalle scuole quantificando le ore d'intervento
- progettare interventi educativi a supporto di specifiche problematiche.

Particolare attenzione viene posta al coinvolgimento in termini di risorse professionali e/o finanziarie dei diversi enti che, ai sensi della normativa vigente, debbono concorrere all'inclusione scolastica e al complessivo progetto di vita dell'alunno.

La Commissione è presieduta dal CISS ed è composta dai rappresentanti di:

- Comuni
- CISS
- Servizio di Neuropsichiatria Infantile ASL T03
- Servizio di Psicologia dell'età evolutiva
- Scuole rappresentative di ogni ordine e grado
- Città Metropolitana di Torino - Ufficio del diritto allo studio - Direzione istruzione e sviluppo sociale.

È prevista la partecipazione della cooperativa a cui il CISS affida la gestione del servizio a seguito di gara ad evidenza pubblica.

La Commissione programma la propria attività in modo tale da garantire l'avvio del servizio di inclusione scolastica ad inizio di anno scolastico, il monitoraggio e la valutazione delle nuove richieste durante l'anno scolastico.

La Commissione TIM è uno spazio di stimolo e di confronto per il miglioramento delle prassi che favoriscono l'inclusione dei beneficiari del presente accordo; in tale ottica può valutare e proporre l'avvio di progetti sperimentali ed innovativi.

La Commissione si riunisce almeno 7 (sette) volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

2. Collegio di Vigilanza

È costituito, ai sensi dell'articolo 34 comma 7 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Collegio di Vigilanza. Tale collegio ha la stessa durata del presente accordo ed è composto dal Sindaco della Città Metropolitana (presidente) o suo delegato in qualità di presidente, da due Sindaci (o loro delegati) dei Comuni firmatari, da un rappresentante del CISS, da un rappresentante dell'ASL T03, da un rappresentante dei Dirigenti Scolastici delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado firmatarie, da un rappresentante delle scuole secondarie di secondo grado firmatarie.

Compiti di tale collegio sono la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma nonché l'adozione di eventuali interventi sostitutivi.

Al Collegio di Vigilanza potranno rivolgersi i singoli Enti firmatari, al fine di richiedere specifici interventi di vigilanza.

ART. 3 - COMPETENZE DEGLI ENTI ADERENTI, IN MATERIA DI INCLUSIONE SCOLASTICA

A) La Città Metropolitana di Torino

La Città Metropolitana di Torino nell'ambito della delega operata dalla Regione Piemonte delle proprie competenze si impegna a:

- predisporre il Piano Annuale Metropolitano sul Diritto allo studio previsto dalla L.R. 28/02007 per quanto attiene l'inclusione scolastica delle allieve e degli allievi con disabilità e altri BES (se le risorse lo consentono) secondo l'atto di indirizzo e i trasferimenti finanziari da parte della Regione Piemonte.

Specificatamente il Piano annuale prevede:

- rimborsare i costi sostenuti dai Comuni di residenza per l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto specifico per studenti/esse con disabilità frequentanti percorsi scolastici secondari di secondo grado o della formazione professionale utili all'assolvimento dell'obbligo scolastico. Il rimborso si riferisce unicamente al tragitto casa – scuola diretta all'istituzione scolastica più prossima alla residenza dello/a studente/essa in cui sia presente l'indirizzo di studio prescelto.

- finanziare le scuole statali secondarie di secondo grado per interventi di supporto educativo e di operatori sociosanitari rivolti agli/alle studenti/esse iscritti presso le stesse istituzioni con certificazione di disabilità o altri BES, secondo le modalità definite annualmente nel Piano Metropolitano per il Diritto allo studio.
- sostenere progetti di continuità verso la vita adulta e indipendente delle allieve e degli allievi con disabilità, predisposti dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, anche mediante collaborazioni con altre istituzioni del territorio, secondo le indicazioni che di volta in volta verranno fornite dalla Città metropolitana, sostenendo il progetto di vita partecipato e personalizzato attraverso il lavoro di rete con tutti i servizi coinvolti, pubblici e privati, sociosanitari e del terzo settore insieme allo/a studente/essa e la sua famiglia.
- promuovere altre iniziative complementari, sussidiarie e formative sulle tematiche oggetto del presente accordo di programma, in collaborazione con istituzioni e enti formativi del territorio, rivolte sia agli studenti sia al personale scolastico, qualora vi fossero idonee risorse finanziarie finalizzate in particolare all'accoglienza degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali, per sostenere progettazioni innovative e sperimentali quali modalità didattiche inclusive e accessibili a tutti e supporto ai progetti di vita indipendente post scuola in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e/o progetti specifici per altri BES, in rete con le risorse del territorio e con Enti pubblici e privati (associazioni, terzo settore, fondazioni...).
- collaborare con gli altri Enti nella progettazione e attuazione di percorsi di formazione comune del personale addetto all'inclusione delle allieve e degli allievi con disabilità o di altri BES.
- promuovere e favorire il raccordo e le necessarie integrazioni tra gli interventi e le azioni realizzate con il presente accordo e le azioni promosse e realizzate nell'ambito dei rispettivi tavoli di concertazione del sociale esistenti.
- nei territori (come quello Pinerolese del presente accordo) in cui, in base all'Accordo di programma si sia costituita una commissione di valutazione inter - istituzionale delle richieste di supporto educativo/oss, sarà riconosciuta una percentuale di rimborso da stabilirsi annualmente in base alle risorse disponibili, a parziale copertura dei costi sostenuti dai Consorzi socioassistenziali per l'assistenza specialistica rivolta ad alunne/i con disabilità nonché per le spese di trasporto specificamente dedicato
- promuovere sul territorio progetti di sistema innovativi e sperimentali definiti annualmente nel Piano.
- erogare, se le risorse lo consentono, un finanziamento, a parziale copertura dei costi sostenuti dai Comuni per l'assistenza specialistica rivolta ad alunne/i con disabilità nonché per le spese di trasporto specificamente dedicato agli allievi con disabilità non in grado di raggiungere in maniera autonoma il plesso scolastico più prossimo alla residenza, frequentanti la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di primo grado). La percentuale a copertura delle spese dei singoli comuni sarà determinata annualmente a seguito della comunicazione da parte della Regione dei trasferimenti operati per la Città metropolitana e sarà erogata se il Ministero non darà direttamente le risorse aggiuntive ai Comuni.
- rimborsare, se le risorse lo consentono, per una quota percentuale da quantificare annualmente le spese sostenute dai Comuni per traduzione dei libri di testo in braille o di ingrandimento degli stessi testi per studentesse e studenti con disabilità visiva iscritti a scuole di ogni ordine e grado o a percorsi di formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. La percentuale a copertura delle spese dei singoli comuni sarà determinata annualmente a seguito della comunicazione da parte della Regione dei trasferimenti operati per la Città metropolitana e sarà erogata se il Ministero non darà direttamente le risorse aggiuntive ai Comuni.

Per quanto riguarda il presente accordo la Città Metropolitana, nei limiti definiti annualmente dal piano annuale per il diritto allo studio, si impegna, per quanto attiene specificamente alle competenze dell'ufficio del Diritto allo studio - Direzione Istruzione e sviluppo sociale a:

- a. partecipare alla Commissione Tecnica Integrata Multidisciplinare (TIM)
- b. assegnare e rimborsare la quota di costo per interventi rivolti agli allievi con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado del territorio previsti dalla commissione di cui al comma precedente. L'intervento potrebbe estendersi, se disciplinato annualmente con l'Ente gestore, agli studenti che risiedono anche fuori dal presente territorio, salvo diversi accordi con i comuni di residenza
- c. assegnare contestualmente una quota parziale di rimborso per gli interventi di assistenza specialistica indicati dalla commissione TIM, quota definita annualmente nel piano, che di norma sarà superiore al rimborso previsto per tale azione svolta in forma non associata.

B) I Comuni

I Comuni si impegnano, nell'ambito delle proprie competenze e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, a ricercare le risorse finanziarie per garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità, attraverso azioni tese a:

- 1) sostenere i progetti di inclusione scolastica presentati dalle scuole a favore di alunni con disabilità
- 2) partecipare con le modalità previste dall'articolo 2 comma 1 del presente Accordo con propri rappresentanti alla Commissione Tecnica Multidisciplinare Integrata
- 3) assicurare agli alunni con disabilità una adeguata assistenza per l'inclusione scolastica finalizzata all'autonomia e alla socializzazione, ad integrazione dell'assistenza fornita dal personale della scuola, con il trasferimento di specifici finanziamenti al CISS.
- 4) promuovere il "progetto di vita" della persona disabile relativamente all'orientamento scolastico per facilitare l'inserimento lavorativo;
- 5) sostenere nella ripartizione dei fondi per l'inclusione scolastica gli interventi a favore degli alunni con disabilità;
- 6) eliminare le barriere architettoniche secondo il Piano comunale tramite progetti specifici e richieste di finanziamento allo Stato;
- 7) fornire: a) trasporto specializzato gratuito per gli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo, intendendosi per scuola dell'obbligo la scuola primaria e secondaria di 1° grado (l. 118/71, art. 28 comma 1), anche per attività svolte dalla classe fuori sede, purché in orario scolastico; b) trasporto per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di competenza della Città Metropolitana previa autorizzazione e successivo rimborso dei costi sostenuti.
Trasporti verso Istituti Scolastici fuori dal Comune di residenza e "non" di competenza territoriale potranno essere attivati esclusivamente a fronte di progetti specifici concordati e sottoscritti dai servizi territoriali richiedenti il trasporto e dal Comune di residenza;
- 8) fornire nelle scuole arredi scolastici idonei, sussidi didattici e ausili individuali idonei ad assicurare l'efficacia del processo educativo degli alunni con disabilità eventualmente anche tramite gestione dei fondi regionali per il diritto allo studio, ad eccezione dei casi di competenza di altri enti.
- 9) promuovere l'inserimento di bambini con disabilità negli asili nido ai sensi della normativa vigente. Promuovere eventuali convenzioni per favorire l'accesso ai servizi comunali tra Comune di residenza del bambino e il Comune fornitore del servizio
- 10) inserire nel capitolato per l'appalto del servizio refezione la specifica fornitura di diete particolari e gli accessori eventualmente utili a rendere fruibile il pasto;
- 11) assicurare una adeguata assistenza agli alunni con disabilità che intendono partecipare a viaggi e visite di istruzione;
- 12) collaborare ai percorsi di continuità educativa e didattica fra i diversi gradi di scuola favorendo progetti di carattere sociale, culturale, sportivo con la collaborazione di associazioni di volontariato, culturali e sportive;
- 13) favorire la partecipazione degli alunni con disabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, alle attività extrascolastiche quali centri estivi, attività sportive-ricreative.

C) Il Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali

Il Consorzio, a seguito della modifica statutaria di cui alla Delibera di assemblea n.5 del 18.03.2015 (modifiche ed integrazioni allo Statuto del Consorzio) art. 2 comma 4 e della successiva deliberazione di assemblea n.5 del 15.03.2017 che assegna all'ente l'esercizio degli interventi di assistenza in favore degli alunni con disabilità, è stato individuato dai Comuni quale Ente referente per la realizzazione del presente accordo al fine di garantire l'omogeneità delle azioni

sull'intero ambito territoriale, per l'esperienza maturata nei servizi in favore delle persone con disabilità.

Il Consorzio nell'ambito delle proprie funzioni:

- a esercita le funzioni in materia di servizi sociali, relative agli alunni con disabilità sensoriali, ai sensi dell'art. 8 comma 5 della L. 328/2000 e secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 1 dell'8/1/2004
- b favorisce in collaborazione con la famiglia, l'ASL e la scuola il progetto individuale dell'alunno con disabilità, fino alla fine del percorso scolastico
- c attraverso il Servizio sociale professionale, può attivare, in accordo con la famiglia e con i servizi specialistici dell'ASL T03, progetti individuali condivisi e validati dalla commissione U.M.V.D. Minori e Adulti di presa in carico comprensivi dell'erogazione di interventi quali: educativa territoriale, assistenza domiciliare, affidamenti e/o diversi interventi previsti dalla normativa vigente
- d garantisce, tramite l'assistente sociale di riferimento, l'integrazione e il coordinamento di tutti gli interventi attivi per ogni singolo progetto individuale
- e coordina e gestisce nell'ambito territoriale del Consorzio i progetti finanziati dalla Regione Piemonte ai sensi della L. 104/92 e L. 162/98, relativi alle proprie competenze
- f promuove e sostiene, in collaborazione con le risorse del territorio, attività in favore delle famiglie e delle persone disabili
- g collabora con i Comuni Consorziati per favorire la partecipazione degli alunni con disabilità ai centri estivi.
- h . partecipa al Collegio di Vigilanza (art.2, comma 2 del presente Accordo).

Servizio di assistenza all'inclusione scolastica, funzioni del Consorzio:

- attiva il Servizio di assistenza inclusione scolastica finalizzato allo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione (art. 13, comma 3 L. 104/92); concorre a realizzare l'inclusione scolastica del bambino/studente con disabilità svolgendo le funzioni previste dalla normativa inerente all'area educativa-assistenziale e finalizzate a favorire e a sviluppare l'autonomia fisica e cognitiva, gli aspetti relazionali e la capacità di comunicazione;
- presiede e gestisce la Commissione Tecnica Integrata Multidisciplinare, di cui all'art. 2 comma 1, di cui al presente accordo.
- recepisce le richieste provenienti dalle scuole e coordina l'attività della Commissione T.I.M. finalizzata alla progettazione, organizzazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi del servizio di A.I.S. (Assistenza Inclusione scolastica) per ogni anno scolastico
- cura i rapporti con la cooperativa che ha in appalto il servizio per l'erogazione degli interventi di inclusione agli alunni in situazione di handicap finalizzati alla facilitazione dell'autonomia e della comunicazione, interventi determinati annualmente in sede di commissione TIM in base alle richieste, alla condivisione delle informazioni e alle risorse disponibili
- cura le comunicazioni alle scuole riguardanti la gestione del Servizio A.I.S.
- predispone gli atti relativi alla richiesta di accesso ai contributi della Città Metropolitana di Torino (L.R.28 del 28-12-2007)
- documenta ai Comuni la previsione degli interventi da attivare, i preventivi della spesa e la rendicontazione di quanto svolto ai fini del rimborso al consorzio.
- si impegna, insieme alle organizzazioni sindacali, a mantenere aperto il confronto avviato con la sottoscrizione del Protocollo (marzo 2021) per mantenere e migliorare ulteriormente la qualità del servizio offerto attraverso la promozione e la ricerca di percorsi condivisi che valorizzino le potenzialità di ogni figura professionale a favore di ogni alunno nella sua specificità
- si impegna ad attivare tutti gli interventi opportuni all'inclusione scolastica nell'ambito delle risorse disponibili.

Negli interventi specifici sull'inclusione scolastica, oltre a quelli assistenziali-educativi Individuali (Servizio A.I.S.: Assistenti per l'Inclusione/Educatori Professionali) rientrano

1. gli interventi di educativa specialistica in favore dei disabili sensoriali

2. gli interventi specifici per gli allievi con autismo
3. i progetti e i laboratori realizzati con le risorse del privato del territorio e le risorse interne del Consorzio anche in sinergia con i servizi e le attività dell'Area Adulti Disabili.

D) La Scuola

La scuola, in osservanza del DI 182/20 (con successive disposizioni correttive DI 153/23) e delle precedenti norme regolanti la materia, partecipa al presente Accordo di programma per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo, in grado di riconoscere, accogliere e accompagnare ogni studente/essa con disabilità, nel proprio percorso di crescita. Ciò significa pensare e operare per lo sviluppo di una scuola aperta a tutti, flessibile, attenta all'equità, alla solidarietà, alla qualità, come elementi indispensabili e inscindibili per realizzare una scuola che sia veramente di tutti e per ciascuno. Per fare questo è indispensabile lavorare sul concetto di corresponsabilità educativa che, in base alle nuove norme, prevede che i genitori siano sempre più partecipi al programma scolastico del/la proprio/a figlio/a.

Nello specifico, le scuole si impegnano:

- a collaborare con gli Enti del territorio per co-progettare percorsi inclusivi con tutte le figure coinvolte nel dialogo educativo al fine di raggiungere una piena realizzazione della persona.
- a partecipare attivamente con il CISS ad incontri di rete per trovare congiuntamente delle risposte alle esigenze degli/delle allievi/e delle loro famiglie.
- a promuovere e agevolare il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola a partire dai Servizi della Scuola dell'Infanzia, attivando interventi per un corretto orientamento scolastico e/o professionale fino ad arrivare alla realizzazione di un progetto valido per l'inserimento nel mondo del lavoro. La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è un requisito essenziale per un'azione educativa attenta ai bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola come luogo di incontro e di crescita di persone, è pertanto uno dei pilastri del processo educativo.
- a promuovere l'autodeterminazione dello studente e della studentessa, ai sensi della Convenzione ONU (CRPD) e secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;
- a valorizzare una progettazione educativo-didattica che tenga conto dei fattori di contesto (facilitatori e barriere), secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS
- a coinvolgere i collaboratori scolastici per: accoglienza, accompagnamento all'interno dell'edificio scolastico, spostamento dall'aula alla palestra o ad altre strutture adiacenti all'edificio, utilizzo di specifiche attrezzature di supporto alla disabilità, accompagnamento ai servizi igienici (secondo quanto previsto da CCNL comparto scuola)
- ad individuare, all'interno del proprio istituto, una Funzione Strumentale per l'Inclusione che garantisca il processo di organizzazione e coordinamento di tutte le azioni necessarie al percorso di crescita dei singoli allievi/e, collaborando con gli Enti del territorio
- a comunicare mediante nota scritta, a inizio anno scolastico, al responsabile dell'Area Minori del CISS, del Servizio di Psicologia dell'età evolutiva e di NPI, i nominativi dei referenti Inclusione e Bullismo, e degli psicologi scolastici operanti nelle sedi scolastiche
- ad applicare il DI 153/23, DI 182/20, il D.lgs. n. 66/17, il D.Lgs 96/19, nei quali viene specificata la funzione dei **PEI**, la costituzione del **GLO**, del **GLI**, la scheda per l'individuazione dei supporti al funzionamento e la tabella per l'individuazione delle risorse (sostegno, educativa, assistenza di base, etc)

Le scuole secondarie di secondo grado favoriscono Percorsi Trasversali per le competenze e l'Orientamento (PCTO) personalizzati, alternando momenti di formazione in aula e in azienda (o altra struttura ospitante), attraverso specifici rapporti della scuola con il territorio, con il mondo produttivo e dei servizi in modo da preparare gli/le allievi/e all'inserimento nel mondo lavorativo.

Le scuole secondarie di secondo grado si impegnano a predisporre progetti volti all'inserimento lavorativo a favore degli/delle alunni/e con disabilità che abbiano terminato il corso di studi, quali:

- a) progetti formativi specifici (Obiettivo Orientamento Piemonte, Pensami Indipendente)
- b) orientamento universitario

ESTRATTO DAL DI 182/20, riferimenti legislativi

Articolo 2. Il PEI:

- a. è elaborato e approvato dal GLO ai sensi del successivo articolo 3, comma 9;
- b. tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 104/1992 e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;
- c. attua le indicazioni di cui all'articolo 7 del DLgs 66/2017;
- d. è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
- e. è strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale con riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
- f. nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, è accompagnato dall'interlocuzione tra i docenti dell'istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuola di destinazione e, nel caso di trasferimento, è ridefinito sulla base delle diverse condizioni contestuali e dell'ambiente di apprendimento dell'istituzione scolastica di destinazione;
- g. garantisce il rispetto e l'adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità ed esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'Accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del DLgs 66/2017

Articolo 3 Il GLO:

- 1. Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti.
- 2. Partecipano al GLO i genitori dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l'unità di valutazione multidisciplinare.
- 3. (...)
- 4. È assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.
- 5. Si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l'alunno, l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna, ove esistente, lo psicopedagogo ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI.
- 6. (...)

7. (...)
8. (...)
9. Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti.
10. (...)

Articolo 6 Raccordo PEI con il progetto individuale

1. Nel PEI sono esplicitate indicazioni relative al raccordo tra il PEI e il Progetto Individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di realizzare una progettazione inclusiva che recepisca anche azioni esterne al contesto scolastico, coordinate dall'Ente locale, rivolte allo sviluppo della persona e alla sua piena partecipazione alla vita sociale.
2. Nel caso in cui il Progetto Individuale sia stato già redatto, al momento della predisposizione del PEI, è necessario riportare una sintesi dei contenuti e aggiungere informazioni sulle modalità di coordinamento e Interazione con il PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia.
3. Nel caso in cui il Progetto Individuale sia stato richiesto e non ancora redatto, è opportuno raccogliere indicazioni utili per la redazione del Progetto.

Articolo 12 Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza

1. Relativamente agli interventi di assistenza necessari per garantire il diritto allo studio di alunni con disabilità, nel PEI sono indicati distintamente e specificamente gli interventi di Assistenza di base (per azioni di mera assistenza materiale, non riconducibili ad interventi educativi) e gli interventi di Assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione (per azioni riconducibili ad interventi educativi).
2. Per quanto concerne gli interventi di Assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione, sono specificamente indicate le necessità relative all'educazione e sviluppo dell'autonomia (cura di sé, mensa e altro) nonché le necessità di assistenza per la comunicazione agli alunni privi della vista, privi dell'udito e con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.

ESTRATTO DAL D.Lgs. n° 66 del 13 aprile 2017 - dal D.lgs. 96-2019

Articolo 9

- **comma 8** Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti dell'Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.
- **comma 9** In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

Integrazione nel D.lgs 96/19.

In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente, secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis, al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI...

Sperimentazione CISS-scuola

In seguito alle sperimentazioni avviate nell'anno scolastico 2020-2021 in alcune istituzioni scolastiche in collaborazione con il CISS (vedi progetto allegato) ed in seguito alle valutazioni ritenute positive, si auspica che le modalità innovative

di collaborazione tra i docenti, i docenti di sostegno e gli assistenti all'inclusione scolastica, messe in atto sperimentalmente, diventino prassi e siano condivise con tutti gli istituti scolastici del territorio.

Pertanto, la scuola si pone come Ente promotore per valorizzare la professionalità degli/delle assistenti, riconoscendo il loro valore educativo, il loro ruolo di mediazione con le famiglie e il loro supporto nel lavoro di rete all'interno del territorio, elementi che favoriscono una reale e buona inclusione degli/delle allievi/ve con disabilità.

Commissione T.I.M. (Commissione tecnica multidisciplinare)

La scuola partecipa con propri rappresentanti, individuati dal C.T.I., ai lavori della commissione T.I.M. per l'assegnazione delle ore di assistenza all'Inclusione in un'ottica di continuo confronto sulla base delle necessità riscontrate durante l'anno scolastico. A tal proposito la Scuola, con il consenso della famiglia, si impegna a predisporre le apposite griglie (per il CISS) e/o schede RIBES (per la città metropolitana) per ogni singolo allievo/a, con la proposta delle ore necessarie per l'erogazione del servizio.

C.T.I (Centro territoriale Inclusione)

Sul territorio è presente il C.T.I. che promuove la continuità educativa nei diversi ordini di scuola (dalla Scuola dell'infanzia alle Scuole secondarie di secondo grado); il C.T.I. provvede, nei limiti delle risorse disponibili, all'acquisto di sussidi per le scuole e destinati agli alunni/e con difficoltà in una logica di prestito in rete, all'organizzazione di corsi di formazione per insegnanti sulle tematiche inerenti l'inclusione.

Le scuole aderenti al C.T.I. collaborano in termini di scambio di informazioni, di esperienze e di buone pratiche d'inclusione messe in atto nella propria scuola, raccolgono le diverse esigenze territoriali e progettano insieme le attività da realizzare sul territorio nell'arco dell'anno scolastico.

La sede del C.T.I. è presso l'I.C. Pinerolo 2.

Il C.T.I. è coordinato dal C.T.S. (Centro Territoriale di Supporto), che ha sede presso il Gobetti Marchesini di Torino.

E) L'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO3

In attuazione della legge 104 del 5/2/92, del successivo D.P.R. del 24/02/94 e della circolare regionale n 11/SAP del 10/04/1995, le successive DGR 29 luglio 2013 n. 15-6181. a modifica e integrazione della precedente DGR 34-13176 del 1 febbraio 2010, l'ASL TO3, per quanto di competenza e compatibilmente con le risorse disponibili, si impegna a fornire le seguenti prestazioni specifiche:

1. Riceve la segnalazione dell'alunno, alla quale provvedono i genitori o l'esercente la potestà genitoriale, sollecitati anche dal pediatra/medico di base oppure dalla scuola o dai centri di formazione professionale (l'accoglienza avviene sempre tramite prenotazione al CUP con ricetta del medico curante).
2. Assicura l'intervento medico, psicologico e riabilitativo per gli alunni con disabilità attraverso la diagnosi clinica, l'individuazione dell'handicap, la compilazione del profilo descrittivo di funzionamento e la stesura del progetto multidisciplinare (secondo modello ICF) e del piano educativo individualizzato in collaborazione con la scuola.
3. Nello specifico l'ASL istituisce, secondo la DGR 29 luglio 2013 n.15-6181, a modifica e integrazione della precedente DGR 34-13176 del 1 febbraio 2010, il Gruppo Disabilità Minori (GDM), cui compete l'avvio e la presa in carico clinica ed istituzionale degli alunni con disabilità. Il GDM è un gruppo multiprofessionale di operatori (neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista e terapeuta della riabilitazione) che lavorano secondo il principio dell'integrazione multi-professionale e concorrono alla formulazione della diagnosi, alla presa in carico ed alla definizione del profilo di funzionamento, ciascuno per quanto di competenza. Il coordinamento del GDM è affidato al neuropsichiatra infantile cui spetta l'avvio della procedura medico-legale. Per i minori presi in carico, il GDM territorialmente competente predispone e presenta in sede di Commissione Integrata (legge 104/1992, art. 4) il Profilo descrittivo di funzionamento - Parte 1 (Diagnosi funzionale - aspetti sanitari), che deve contenere una descrizione quali-quantitativa della patologia che consenta di evidenziare in modo chiaro il livello di compromissione delle funzionalità.

La certificazione diagnostica è firmata dal medico neuropsichiatra infantile e dallo psicologo, per quanto di competenza, inoltre, essendo l'ICF una classificazione che si basa sull'integrazione di competenze multiprofessionali, si prevede che il Profilo descrittivo di funzionamento - Parte 1 contenga la firma di tutti gli altri operatori eventualmente coinvolti nell'accertamento diagnostico.

L'alunno/studente riconosciuto come persona con disabilità dalla Commissione integrata (legge 104/1992, art. 4), necessita al fine della sua integrazione scolastica del Profilo descrittivo di funzionamento completo (Allegato B parte 2), che viene completato dall'Unità Multidisciplinare Integrata (UMI), che si avvale dei contributi di ogni altro soggetto coinvolto nella cura o nell'educazione o sostegno del minore, ivi inclusa la famiglia e il soggetto fruitore del diritto ed è formata da: il GDM, i rappresentanti designati dal consiglio di classe o dall'agenzia formativa, l'operatore dei servizi sociali, nel caso in cui il minore sia seguito dall'ente gestore delle funzioni socio assistenziali/ente locale, la famiglia. L'Unità Multidisciplinare Integrata individua, altresì, il referente del caso.

Tale modalità rimane valida in attesa di una revisione alla luce delle recenti "Linee Guida Nazionali del Ministero della salute per la redazione delle certificazioni di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica" del 10/11/2022 e delle indicazioni conseguenti al recepimento da parte della Regione Piemonte, al momento non ancora predisposte.

Compatibilmente con le risorse di personale la S.C. di NPI, garantisce la partecipazione ai GLO. Nell'anno scolastico 2022-2023, per mancanza di personale si è sperimentato un modello misto che prevedeva la partecipazione ai GLO nelle situazioni complesse e critiche e un confronto in itinere con le insegnanti che avevano il ruolo di Funzione Strumentale e che si facevano portavoce dell'andamento del percorso dei minori certificati. Tale modello è un compromesso rispetto a quanto proposto dalla normativa, ma ha comunque permesso di monitorare l'andamento del percorso scolastico dei minori con sostegno e potrà essere modificato in base all'implementazione delle risorse.

4. Garantisce il corretto e adeguato passaggio di consegne tra un servizio e l'altro in occasione di cambio di referenza (o per passaggio tra diversi ordini di scuola).

5. Partecipa all'Unità Multidisciplinare Valutazione Disabilità minori (UMVD), coordinando forme di intervento integrato tra servizi nella gestione delle problematiche della disabilità, al fine di rendere il più possibile coerenti gli interventi.

In vista del compimento della maggiore età del soggetto con disabilità, i servizi di NPI/Psicologia dell'età evolutiva, se necessario, coinvolgeranno i servizi specialistici per gli adulti ed eventualmente verrà effettuato passaggio all'UMVD adulti.

6. Svolge interventi di prevenzione individuale e collettiva delle malattie psichiche e fisiche, attraverso la diagnosi precoce, con il coinvolgimento dei propri servizi (ad es. follow-up per i neonati a rischio presso l'Ospedale Civile di Pinerolo a cura del Servizio di NPI)

7. Tramite i propri operatori fornisce su richiesta circostanziata e motivata della scuola, salvaguardando prioritariamente nell'esecutività gli interventi previsti dalla legge, consulenza agli insegnanti su problematiche relative alla gestione del gruppo classe in cui è inserito l'alunno con disabilità

8. Fornisce protesi, ausili e presidi ai minori con disabilità, anche se non invalidi civili, supportando la famiglia con consulenza circa l'opportunità dell'impiego dei diversi ausili, definendo con chiarezza l'obiettivo riabilitativo raggiungibile al fine di stimolare aspettative adeguate nel minore e nella famiglia e progetti congruenti in collaborazione con tutti gli operatori sanitari, sociali e scolastici coinvolti. Gli ausili indicati nel nomenclatore tariffario saranno a carico dell'ASL TO3 mentre l'onere di quelli non previsti sarà a carico della famiglia o di altri Enti o Agenzie sociali

9. Nell'ambito dei disturbi dello spettro autistico, è attivo un intervento complesso secondo le direttive delle D.G.R. 26-1653 del 29.06.2015 - D.G.R. n. 2-4286 del 29.11.2016 -- D.D. n. 1506 del 11.10.2021. Con delibera aziendale del 21/12/2016 n°1020 "costituzione del nucleo disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS) nell'ASL TO3" il Direttore Generale ASL TO3 Dott. Flavio Boraso ha deliberato la costituzione del nucleo DPS di cui fanno parte figure professionali specializzate della S.C. NPI, della S.C. Psicologia e S.C. Riabilitazione, coordinate dal direttore della S.C. di NPI, "secondo il principio dell'integrazione multi-professionale deputato alla gestione del percorso diagnostico ed alla definizione del progetto personalizzato di trattamento." (D.G.R. n.2-4286 29.11.2016). L'intervento diagnostico\riabilitativo viene poi strutturato per fasce d'età.

Nella fascia 0-6 dopo il primo percorso di accoglienza, osservazione, valutazione dimensionale e funzionale, e restituzione alla famiglia, viene strutturato un percorso riabilitativo diretto erogato dai TRP (terapisti della riabilitazione psichiatrica) della NPI (1-2 sedute a settimana) integrato con gli interventi di parent e teacher training. Prevista (in corso di definizione) un'implementazione dell'integrazione con il Servizio di RRFF in particolare con i logopedisti.

Nella fascia 6-12 i medici NPI\psicologi si occupano del monitoraggio periodico, del counseling genitoriale, delle rivalutazioni, della verifica degli obiettivi riabilitativi, del rapporto con scuola, Servizi sociali, Associazioni. Gli interventi riabilitativi diretti sono effettuati da Centri del Privato Convenzionato (nel Distretto Pinerolo e Valli interviene il Centro per l'Autismo della Diaconia Valdese). Tale modello prevede da 2 a 4 interventi settimanali erogati presso il Centro Convenzionato, a casa e a scuola, per il 60% a carico dell'ASL (Distretti) e per il 40 % a carico degli Enti Gestori.

Nella fascia 12-18 i medici NPI\psicologi si occupano del monitoraggio periodico, del counseling genitoriale, delle rivalutazioni, della verifica degli obiettivi riabilitativi, del rapporto con scuola, Servizi sociali, Associazioni e del passaggio all'età adulta. Le TRP organizzano gruppi sulle social skill per i pazienti ad alto funzionamento e seguono in rapporto individuale i pazienti che presentano maggiori criticità.

Per tutti i minori con Diagnosi dello Spettro Autistico viene attivato il percorso Disabilità.

Tutte le convenzioni con Centri Accreditati per gli interventi nella fascia 6-18 sono scaduti al 31\12\2022 ed è in corso una Co-progettazione che porterà alla ridefinizione e alla omogeneizzazione dell'organizzazione su tutto il territorio dell'ASL.

10. Le competenze dell'ASL nell'ambito dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, inoltre, si articolano nel seguente modo:

- consulenza nell'ambito neurologico, psichiatrico, psicologico, fisiatrico;
- interventi di diagnosi psicologica e presa in carico psicologica per i minori con problematiche psicologiche ed emotivo-relazionali;
- interventi terapeutici o riabilitativi specifici: logopedico, fisioterapico;
- consulenza ai genitori dei minori seguiti;
- consulenza agli insegnanti per le implicazioni psicologiche e relazionali dell'inserimento dei bambini con disabilità;
- collaborazione con i Servizi Sociali per la definizione del progetto di vita.

11. Partecipa, con i propri rappresentanti (Servizio di NPI e Servizio di Psicologia dell'età evolutiva) alla Commissione Tecnica Multidisciplinare Integrata per l'assistenza all'integrazione scolastica;

12. Tramite i propri operatori fornisce, su richiesta circostanziata e motivata della scuola, consulenza sulle problematiche relative alle situazioni di BES, secondo la Direttiva MIUR del 27/12/2012.

F) Le Agenzie Formative

Le finalità della Formazione professionale Piemontese, stabilite dalla Legge Regionale 63 del 13/04/1995 - Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale (con successive modifiche Legge regionale 19 dicembre 1995, n. 88, Legge regionale 30 aprile 1996, n. 21, Legge regionale 3 luglio 1996, n. 36, Legge regionale 17 giugno 1997, n. 34, Legge regionale 4 agosto 1997, n. 44, Legge regionale 21 maggio 1998, n. 13, Legge regionale 14 aprile 2003, n. 8) sono le seguenti:

- sviluppare le culture professionali necessarie per la qualificazione della realtà economica e produttiva regionale;
- rendere effettivo il diritto al lavoro, rimuovendo gli ostacoli e le cause di natura personale o sociale che impediscono la parità di opportunità nell'accesso al mercato del lavoro e la piena partecipazione alla vita economica e sociale;

- concorrere a realizzare la piena occupazione e a superare gli squilibri territoriali e sociali.

Le Agenzie Formative firmatarie, accreditate alla Regione Piemonte per la Formazione, l'Orientamento (LR 63 del 1995) e per i Servizi al lavoro (DGR 66-3576 del 2012), erogano corsi previsti dalle Direttive Regionali sulla Formazione Professionale, al fine di promuovere la crescita personale e professionale degli allievi con DSA/EES.

Il sistema della FP ha un ruolo importante nel prevenire il disagio sociale e la dispersione scolastica e si interseca con il mondo della scuola e del lavoro, in una logica di complementarietà, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di una piena integrazione e cittadinanza di giovani e adulti disabili, attraverso un'azione progettuale che si focalizza sulla persona, sui suoi bisogni, sulle sue potenzialità da investire in ambito lavorativo, sull'acquisizione e il continuo aggiornamento di competenze professionali, trasversali e di base necessarie a sostenere l'occupabilità e l'inclusione sociale.

In generale, i percorsi si caratterizzano per una forte valorizzazione della dimensione tecnico-operativa, mediante un considerevole monte ore di attività pratico-manuali, strutturate in base all'indirizzo corsuale e svolte in laboratorio e in azienda, durante l'esperienza di stage, parte integrante dell'iter formativo. Tale modalità, infatti, si fonda su una didattica attiva interdisciplinare e per progetti e su un apprendimento esperienziale mirato al successo formativo. Una metodologia che risulta essere efficace in quanto, oltre a favorire l'assimilazione dei concetti teorici, il coinvolgimento e la motivazione negli allievi, permette un costante allenamento sul campo, in un contesto reale e simulato, e un graduale inquadramento professionale.

È compito delle Agenzie formative:

- Attuare strategie di accoglienza e di orientamento, in collaborazione con i servizi territoriali e le istituzioni scolastiche di provenienza, per supportare l'allievo BES e la famiglia nella scelta del corso da intraprendere, del profilo professionale di riferimento e per accompagnarlo gradualmente nel suo processo di crescita e di definizione di un progetto personale di autonomia;
- Promuovere la centralità dell'allievo e dei suoi bisogni correttamente individuati, ponendo costante attenzione alle dimensioni educative ed orientative della sua esperienza formativa e valorizzando la metodologia di lavoro d'équipe interna all'Agenzia nell'accoglienza, nella presa in carico e nell'accompagnamento dell'utenza durante l'iter corsuale;
- Valutare che la tipologia e la gravità della disabilità siano compatibili con la frequenza continuativa e gli obiettivi del corso, nel rispetto delle indicazioni dei bandi di riferimento;
- Pianificare metodologie di intervento didattico funzionali al conseguimento degli obiettivi del percorso e alle caratteristiche del soggetto;
- Predisporre specifiche modalità per un'azione sistematica di osservazione, di monitoraggio e di verifica dell'inserimento, durante il percorso formativo professionale;
- Individuare le condizioni più idonee per l'inclusione dell'allievo (indirizzo di studio, aule, laboratori, strutture, orario, sede stage, visite didattiche e viaggi d'istruzione);
- Mantenere un legame forte di reciprocità con il sistema produttivo locale per l'individuazione delle sedi di stage e di future opportunità lavorative;
- Favorire la formazione e la sperimentazione dell'ICF sia nei percorsi formativi, sia per i progetti di inserimento lavorativo;
- Confrontarsi costantemente con gli enti istituzionali, titolari della programmazione, della gestione e del monitoraggio degli interventi di formazione professionale e di inserimento lavorativo per le persone BES;
- Favorire l'aggiornamento costante del personale;
- Promuovere azioni di continuità e di orientamento al termine del percorso formativo.

A) Offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale (Ie FP) ciclo 2022/2026 in attuazione della D.G.R. n. 7-4103 del 19 novembre 2021.

INTERVENTI PER L'INCLUSIONE DI ALLIEVE/I CON DISABILITÀ CON "DEBITO DI FUNZIONAMENTO LIEVE" (III.h.6.01), E.E.S. E B.E.S. CON SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE CERTIFICATI (III.h.6.02)

Obiettivo:

Supportare gli allievi con disabilità con "debito di funzionamento lieve", Esigenze Educative Speciali (E.E.S.) e BES12 con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale certificati, nell'inserimento in percorsi quadriennali, triennali, biennali o di IV anno.

Elementi caratterizzanti: Attività di sostegno realizzate a livello individuale o di gruppo che possono coinvolgere un numero massimo di 5 allievi per percorso formativo, di cui al massimo 3 con disabilità con “debito di funzionamento lieve”.

Il numero massimo di ore di sostegno riconoscibili per anno formativo è pari a:

- 170 ore (di cui 15 realizzabili in back office) per ciascun allievo con disabilità con “debito di funzionamento lieve”
- 50 ore per ciascun allievo con E.E.S. e BES con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale certificati 12 Cfr. D.D. 27 agosto 2021, n. 485 “Indicazioni per inserimento di allievi/e con Bisogni Educativi Speciali (BES), nuovi modelli per i BES”.Pag 19 di 73

Destinatari:

Allievi con disabilità con “debito di funzionamento lieve”, E.E.S. e BES con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale certificati (laddove destinatari di sostegno ai sensi della D.D. 27 agosto 2021, n. 485) frequentanti i percorsi finalizzati all’acquisizione di qualifica o diploma professionale.

Nella Formazione Professionale, se la diagnosi è di disabilità con debito di funzionamento lieve, l’allievo deve essere in possesso dell’attestazione d’idoneità a svolgere attività di laboratorio curriculari ed esperienze di stage in azienda, rilasciata dal Servizio NPI di competenza.

Al termine del percorso anche gli allievi con debito di funzionamento lieve sostengono delle prove finali standard, in base alle quali ottengono la qualifica professionale o, nel caso di non raggiungimento degli obiettivi minimi previsti per l’attestazione del titolo, la certificazione delle competenze acquisite.

Per quanto concerne l’orientamento in uscita dei ragazzi/e, è previsto un momento finale di verifica e di valutazione con i servizi territoriali di riferimento e la famiglia, al fine di ripercorrere l’iter svolto, rivedere il progetto personale e prendere in esame possibili opportunità formative (passaggio all’istruzione, 4° anno nella FP per il rilascio del Diploma Professionale, inserimento in percorsi specifici per persone con disabilità) o lavorative.

B) Bando Mercato Del Lavoro

Si delineano sul territorio dei percorsi specifici per giovani/adulti con disabilità, diversificati e finalizzati sia all’orientamento professionale sia al potenziamento/recupero di abilità professionali, di autonomia e relazionali, mirate ad un inserimento lavorativo. Sulla base della Direttiva Regionale, del bando e del relativo finanziamento, si stabiliscono numero, durata e modalità di erogazione degli interventi formativi. A tal proposito, si annoverano le caratteristiche delle principali tipologie corsuali presenti nel bacino della Città Metropolitana di Torino:

PENSAMI INDIPENDENTE: presente sul territorio pinerolese dall’anno formativo 2021/22 (anno di nascita dello strumento) è un corso rivolto esclusivamente a studenti del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado con disabilità. Il Pensami Indipendente si configura come uno strumento di politica attiva del lavoro finalizzato alla costruzione di competenze professionali all’interno dei contesti aziendali e, più in generale, a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. La realizzazione del percorso avviene in stretta sinergia con le scuole secondarie di secondo grado del territorio pinerolese per l’individuazione degli allievi e con il Centro per l’Impiego per l’individuazione delle aziende. Il percorso si traduce in un’esperienza di stage formativo (che assolve i PCTO) secondo il modello del Place and Train. L’obiettivo del percorso è accompagnare ogni allievo all’esperienza di stage in azienda, che darà seguito ad un inserimento lavorativo piuttosto che al proseguimento della formazione tramite un ulteriore dispositivo corsuale dedicato.

PRELAVORATIVO: presente sul territorio Pinerolese dal 1994, è rivolto a ultra diciottenni e adulti con disabilità intellettiva che abbiano l’invalidità civile utile per l’iscrizione alla L.68/99. Il corso, di durata biennale, prevede attività di formazione teorico/pratica e di stage in azienda (in entrambe le annualità). Mira ad avvicinare progressivamente l’allievo/a al mondo del lavoro e alle sue regole, perseguendo i seguenti obiettivi: Sviluppare la conoscenza e la percezione di sé (potenzialità, risorse, limiti, autostima, autoefficacia); Rinforzare l’autonomia personale e stimolare la crescita individuale;

Mantenere e consolidare risorse logico-cognitive, abilità pratico-manuali e trasversali;

Acquisire modalità relazionali e comportamentali idonee ad un contesto sociale e lavorativo;

Conoscere il mondo del lavoro e le varie aree professionali.

FORMAZIONE AL LAVORO - FAL (con indirizzo e di durata variabile dalle 300 alle 600 ore) rivolto a ultra diciottenni e adulti, con disabilità e in possesso di certificazione d’invalidità e iscritte al collocamento mirato (legge 68/99). Il FAL si configura come strumento di politica attiva del lavoro finalizzato ad accrescere le competenze professionali ed a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Il corso è annuale e prevede attività di formazione teorico/pratica, relativa ad un particolare indirizzo professionale, nonché un’esperienza di stage in azienda. S’intende

sviluppare negli allievi le competenze sociali e di base indispensabili per il successivo inserimento dei partecipanti nel mondo del lavoro (legge 68/99), nonché accrescere le conoscenze e le abilità relative ad una determinata area professionale, individuata in base sia alle attitudini e alle propensioni del singolo partecipante sia alle caratteristiche della realtà produttiva del territorio di riferimento.

FORMAZIONE IN SITUAZIONE – FIS: è un percorso annuale dedicato a giovani ultra diciottenni e adulti con disabilità iscritti nelle liste del collocamento mirato di cui alla L.68/99. Il FIS si configura come uno strumento di politica attiva del lavoro condiviso con il CPI territoriale, finalizzato alla costruzione di competenze professionali all'interno dei contesti aziendali e, più in generale, a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità in aziende preferibilmente in obbligo di assunzione secondo la Legge 68/99. Il percorso si articola in un'esperienza di stage secondo il modello del Place and Train mirata all'inserimento lavorativo dell'allieva/o.

I corsi rilasciano un attestato di validazione delle competenze che esplica effetti ai sensi dell'articolo 17 Legge 104/92 e ai fini del collocamento mirato.

G) La Famiglia

La famiglia è esplicitamente riconosciuta come parte integrante del processo di sviluppo del bambino a partire dal testo costituzionale art. 30 comma1; adempie ai suoi compiti di mantenimento, istruzione ed educazione, è titolare di ogni scelta, pertanto:

- Dopo aver presentato il verbale di accertamento dell'Handicap ai sensi della legge 104/1992 e il documento relativo al Profilo Descrittivo di Funzionamento, dà inizio alle procedure per il diritto all'educazione ed istruzione del proprio figlio/a. Conoscendo a pieno il suo ragazzo disabile, mette in luce tutti i suoi punti di forza, contribuisce ad evidenziarne le necessità affinché le risposte del sistema scolastico siano effettivamente appropriate e sempre tempestive.
- Si impegna a fornire alla scuola, in tempi utili, tutta la documentazione necessaria affinché questa possa attivare tutte le misure idonee per un efficace sistema di inclusione dell'alunno ed individuare insieme l'esigenza che siano assegnate delle figure professionali ad hoc quali l'insegnante di sostegno, l'assistente all'inclusione scolastica e/o l'assistente specialistico.
- Il suo ruolo è importante nella definizione sia del Profilo Descrittivo di Funzionamento (P.D. F.) sia del Piano Educativo Individuale (P.E.I.) contribuendo a definire gli obiettivi raggiungibili a lungo, medio e breve periodo. La famiglia deve partecipare all'elaborazione del P.E.I. Tale coinvolgimento è necessario e avviene nell'ambito del Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.)
- Si ritiene inoltre che, la famiglia, debba essere vista come interlocutore prezioso in ambito di consultazione in materia di abbattimento barriere architettoniche o adeguamenti e progettazione di ambienti e servizi adibiti per soggetti con disabilità, ridefinendo, quindi, l'impatto dei fattori ambientali rispetto alle attività e alla partecipazione dell'alunno con disabilità.

Art. 4 – DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha validità di tre anni dalla data della sua sottoscrizione.

Art.5 – PUBBLICITÀ

I firmatari del presente accordo, compiuti gli atti amministrativi necessari, provvedono a darne adeguata informazione, al fine di favorire l'utilizzazione da parte degli aventi diritto.

Pinerolo,

Sottoscrivono il presente accordo di programma:

ENTE	NOME COGNOME E QUALIFICA	FIRMA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		
A.S.L. TO3 DI PINEROLO		
CONSORZIO INTERCOMUNE DEI SERVIZI SOCIALI DI PINEROLO		
ANFFAS VALLI PINEROLES APS		
IST. COMPRENSIVO PINEROLO 1		
IST. COMPRENSIVO PINEROLO 2		
IST. COMPRENSIVO PINEROLO 3		
IST. COMPRENSIVO PINEROLO 4		
ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO 5		
IST. COMPRENSIVO DI AIRASCA		
IST. COMPRENSIVO DI BRICHERASIO		
IST. COMPRENSIVO DI CAVOUR		

IST. COMPENSIVO DI LUSERNA SAN GIOVANNI		
IST. COMPENSIVO DI TORRE PELLICE		
IST. COMPENSIVO DI VIGONE		
IST. MARIA IMMACOLATA PINEROLO		
SCUOLA PARITARIA MAURIZIANA TORRE PELLICE		
ASILO INFANTILE DI VILLAFRANCA PIEMONTE		
ASILO INFANTILE UMBERTO I DI PINEROLO		
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "CASA ANGELI" PINEROLO		
SCUOLA DON BOSCO CUMIANA		
LICEO VALDESE TORRE PELLICE		
LICEO CLASSICO PORPORATO PINEROLO		
LICEO SCIENTIFICO CURIE DI PINEROLO		
IST. DI ISTRUZIONE SUPERIORE BUNIVA PINEROLO		
IST. DI ISTRUZIONE SUPERIORE PREVER PINEROLO		

IST. DI ISTRUZIONE PORRO PINEROLO		
E.N.G.I.M PINEROLO		
C.I.O.F.S CUMIANA		
C.F.I.Q. PINEROLO		

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971 n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili".
- D.P.R. 24.7.1977, n.616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n.382 (1/circ).
- Legge 4 agosto 1977, n. 517 "Norma sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico".
- D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 "Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 a favore dei mutilati e invalidi civili in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici".
- Legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge quadro in materia di Formazione professionale".
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale".
- Legge 20 maggio 1982, n. 270 "Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente.
- Legge regionale 29 aprile 1985, n. 49 – Diritto allo studio "Modalità per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai Comuni a norma dell'art. 45 del D.P.R.24 luglio 1977, n. 616 ed attuazione di progetti regionali".
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".
- O.M. – Ministero della Pubblica Istruzione – 2 giugno 1989, n. 193 "Ammissione alla classe successiva per alunni con handicap psichico".
- D.M. LL.PP. 14.6.1989, n. 236
- Legge 8 novembre 1991 n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- D.M. 15.07.92 "Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale".
- O.M. n. 215/92.
- C.M. 339/92 "Iniziative di continuità"
- D.M. – Ministero della Pubblica Istruzione – Ministero della sanità – Ministero per gli Affari Sociali – 9 luglio 1992 "Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13 della legge-quadro 5 febbraio 1991, n. 104 sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- Dlgs. 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ", modificato con D.lgs: 517/93.
- Dlgs. 3.3.1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421".
- Legge 27 ottobre 1993, 423 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali nonché norme per le attestazione da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi."
- Dir. P.C.M. 27.1.1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".
- D.P.R. 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap".
- C.M. – Ministero della Pubblica istruzione – 11 aprile 1994, n. 122 e n. 123 "Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale- G.L.I.P. ex art. 15 della legge 5.2.92, n.104".
- Dlgs. 16.4.1994, n. 297, art. 317, comma 2 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativo alle scuole di ogni ordine e grado.

- D.M. – Ministero del lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministero della Sanità e il Ministero degli Affari Sociali – 30 novembre 1994 “Approvazione dello schema – tipo di convenzione prevista dalla legge quadro sull’ handicap 5 febbraio 1992, n. 104.
- Dlgs. 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,...riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (1/a) (1/circ).
- Legge regionale 24.1.1995, n. 10 “Ordinamento, organizzazione e finanziamento delle Aziende Sanitarie Regionali.”
- Legge regionale 13.04.1995, n. 63 “Disciplina delle attività di Formazione e orientamento professionale”;
- Circ. P.G.R. 10.04.1995, n. 11 /SAP “Linee di indirizzo e coordinamento relative ai compiti delle Aziende U.S.L. in materia di alunni portatori di handicap – attuazione D.P.R. 24 febbraio 1994”;
- D.P.C.M. 07.06.1995 “Carta dei servizi scolastici”
- D.P.R. 24.07.1996, n. 503 “regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 12 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;
- D.Lgs. 04.11.1997, n. 396 “Modificazioni al D.Lgs. 03 febbraio 1993, n. 29 in materia di contrattazione collettiva di rappresentatività sindacali nel settore del pubblico impiego, a norma dell’articolo 11, comma 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;
- Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- Legge regionale 9 maggio 1997, n. 22 “Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 “Misure straordinarie per incentivare l’occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l’inserimento di nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati” e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (1) “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regioni ed Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (2);
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (1) “Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59;
- Legge 21 maggio 1998, n. 162 “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;
- Legge 28 gennaio 1999, n. 17 “Integrazione e modifica L. 104/92;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- Legge 3 maggio 1999, n. 124 “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;
- D.M. 1984 23 luglio 1999: “Trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato”
- D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320 “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo”;
- D.P.C.M. 13 gennaio 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio”;
- D.P.C.M. 26 maggio 2000 “Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
- D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257 “Regolamento di attuazione dell’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 concernente l’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età”;
- D.Lgs. 21 luglio 2000, n. 278 “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernenti congedi per eventi e cause particolari”;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333 “Regolamento per l’esecuzione della L. 12/3/99 n. 68”;
- D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Nota Ministeriale 30 novembre 2001, n. 3390 – assistenza di base agli alunni in situazione di handicap;
- D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 – Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento.
- Convenzione ONU 13 dicembre 2006 “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”
- L.R. 28 dicembre 2007 n.28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”
- Legge 3 marzo 2009 n.18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/02/2006 e Istituzione dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”
- D.G.R. 13/2009 e DGR 18/2009 sulla classificazione EES
- D.G.R. 1 febbraio 2010 n.34-13176 “Linee di indirizzo integrate per ASL, Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, Istituzioni Scolastiche ed Enti di formazione professionale circa il diritto all’educazione, istruzione e formazione professionale degli alunni con disabilità o con Esigenze Educative Speciali”
- D.G.R. 29 marzo 2010 n.26-13680 “Approvazione delle linee guida sul funzionamento delle Unità multidisciplinari di valutazione della disabilità (U.M.V.D.)”
- Legge 8 ottobre 2010 n.170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”
- Direttiva MIUR 27/12/2012 e Circolare MIUR n.8 del06/03/2013 concetto di BES e indicazioni operative
- D.G.R. 29 luglio 2013 n.15-6181 “Tutela del diritto allo studio degli alunni e studenti con disabilità: indicazioni per l’individuazione dell’alunno/studente come soggetto in situazione di handicap. Linee di indirizzo in merito all’accoglienza e presa incarico dell’alunno/studente con disabilità: modifiche e integrazioni alla D.G.R. 34-13176 del 1 febbraio 2010”
- Legge 18 agosto 2015 n.134 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”
- D.G.R. 4 agosto 2016 n.89 “Linee guida inerenti finalità e funzioni dei Centri per le Famiglie in Piemonte”
- D.Lgs 13 aprile 2017 n.66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità”
- D.Lgs 7 agosto 2019 n.96 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo del 13 aprile 2017 n.66”
- D.I. n.182 del 29 dicembre 2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno degli alunni con disabilità, ai sensi dell’art. 7, comma2—ter del D.Lgs 13 aprile 2017 n.66”
- D.I. n. 153 del 1 agosto 2023 “Disposizioni correttive al D.I. del 29 dicembre 2020 n. 182.